



CORTE SPORTIVA DI APPELLO FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 01 – 22 DICEMBRE 2023

Riunione del 20 dicembre 2023

Presidente: Avv. Claudio Cutrera

Componente Avv. Luisella Savoldi

Componente Avv. Giuseppe Bianco

CSA 01.23.24– Impugnazione avverso il provvedimento reso dal Giudice Sportivo Territoriale Sicilia C.U. n. 8 del 7.12.2023 (*non allegato*)

Con “memoria difensiva” a ministero dell’avv. Aurelio Armonium, erroneamente inviata alla Procura Federale e da quest’ultima girata per competenza a questa Corte, veniva contestato il provvedimento reso dal Giudice Sportivo Territoriale Sicilia nel C.U. n. 8 del 7.12.2023, riguardante la sospensione dell’atleta Iacona Emanuele “*da ogni attività federale per 30 giorni*” perché “Riconosciuto tra il pubblico, il Tesserato adotta un comportamento aggressivo ed irrispettoso nei confronti del D.D.G.”

La Corte Sportiva di Appello

- letti gli atti ed esaminato il ricorso;
- ritenuto di qualificare la memoria difensiva - nella parte in cui richiede “*in via subordinata, ai sensi dell’art. 13 comma (C del Regolamento Giurisdizionale Fipav sospendere l’esecuzione del provvedimento n. CT1DMD/530 poiché, la Sua esecuzione potrebbe arrecare grave pregiudizio alla Società ASD Atletica Termini Pallavolo*” – quale gravame avverso una decisione sanzionatoria emanata dal Giudice Sportivo Territoriale;
- rilevato che seppur correttamente comunicata la data di fissazione dell’udienza e



inviato il link di collegamento, nessuno è comparso per parte impugnante all'udienza odierna;

- preso atto della comunicazione di futura assenza all'udienza del signor Iacona, comunicata a mezzo mail dal legale dello stesso;
- ritenuto preliminarmente, stante la rilevabilità di ufficio, di esaminare, ai fini della ricevibilità del "Ricorso de quo", le questioni che attengono alla corretta applicazione nel caso di specie della previsione di cui all'art. 7 del Reg. Giurisdizionale;
- rilevato che, a mente del suddetto articolo, per l'accesso ai servizi di giustizia è dovuto il versamento del contributo, nella misura prevista e che la prova del versamento deve essere sempre allegata all'atto introduttivo del procedimento.
- rilevato, altresì, che prova del pagamento del richiamato contributo non è stata allegata alla "Memoria difensiva" e che nemmeno è stata fornita la suddetta prova alla data di celebrazione della relativa udienza di trattazione del ricorso.
- accertata, pertanto, l'assenza del versamento del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia" di cui all'ex art. 7 Reg.Giurisd. e ritenuto che le norme del Reg.Giurisd. non solo pongono esplicitamente l'adempimento a carico del ricorrente o reclamante, ma sanciscono altresì un termine e addirittura assegnano al ricorrente/reclamante l'onere di fornire in giudizio prova dell'avvenuto versamento a pena di improcedibilità.

P.Q.M.

dichiara l'impugnazione presentata improcedibile.

Dispone la comunicazione alla parte presso l'indirizzo PEC del legale.

Il Presidente

Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 22 Dicembre 2023